

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 78585 del RGAC dell'anno 2014, avente ad oggetto Mutuo decisa ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza cartolare di precisazione del 28.1.2021 e posta in decisione allo spirare delle comparse conclusionali e delle memorie di replica

**TRA**

██████████ rappresentato e difeso come in atti dall'avv. ██████████  
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in via Augusto Bevigiani 9, Roma

Attore

**E**

UNICREDIT SPA, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. MORERA UMBERTO,  
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Largo Giuseppe Toniolo, n. 6

Convenuto

**CONCLUSIONI**

PER L'ATTORE: *"Parte attrice insiste affinché il CTU integri la propria relazione, facendo rilevare in merito quanto segue.*

*1) il CTU ha riscontrato l'applicazione di tassi corrispettivi difformi rispetto a quelli pattuiti ed ha omesso di rideterminare il rapporto al tasso legale, ex art. 1284 c.c. ovvero, in subordine, di rideterminare il rapporto stesso, trattandosi di consumatore, ex artt. 117 e 125 bis TUB;*

*2) il CTU, nella verifica dell'usura, non ha tenuto conto del compenso per l'estinzione anticipata e non ha verificato il rispetto della soglia di usura con riferimento a tutti i possibili scenari all'uopo verificabili.*

*Si ribadisce, al riguardo, che il contratto risulta in usura ipotizzando una estinzione anticipata non soltanto a ridosso della stipula, ma anche a distanza di diversi anni;*

*3) il CTU, nella verifica dell'usura, non ha considerato l'importo di cui all'assicurazione in essere: il contratto è stato ritualmente depositato in sede di costituzione ed è pertanto destituita di fondamento l'affermazione del CTU secondo cui la polizza non sarebbe risultata agli atti (polizza che, in ogni caso, si provvede a depositare in telematico, unitamente a tutti gli altri documenti prodotti in formato cartaceo).*

*Si insiste nella richiesta di integrazione della CTU sulla base dei motivi sopra riportati.*

*In ogni caso, si precisano le conclusioni come da memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. ”.*



PER IL CONVENUTO: *“UNICREDIT, nel richiamare integralmente quanto eccipito, dedotto, domandato e prodotto in atti, precisa le conclusioni già rassegnate nel depositato Foglio p.c. dell'11 settembre 2018, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione.*

*Non potrebbero, in ogni caso, giustificarsi, in quanto incompatibili con un'equilibrata dialettica processuale, ulteriori deduzioni, conclusioni, istanze istruttorie e/o domande che venissero introdotte da controparte nelle Note.*

*In tal caso, ferma la valutazione giudiziale ai sensi dell'art. 88 c.p.c., si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio. Il Tribunale non potrebbe comunque pronunciarsi poiché da ritenersi tutte inammissibili (Cass. 7 dicembre 2004, n. 22970; Cass. 10 febbraio 2000, n. 1074).*

#### FATTO E DIRITTO

1.1. Con citazione notificata in data 4 dicembre 2014, [REDACTED] conveniva UNICREDIT al fine di ottenere dal Tribunale di Roma la condanna della BANCA convenuta alla restituzione delle somme che parte attorea riteneva di aver indebitamente corrisposto in ordine al contratto di mutuo stipulato il 3 giugno 2002 e considerato affetto da usura. Parte attorea deduceva riportandosi principalmente agli esiti di una consulenza tecnica di parte che con riguardo al negozio oggetto di causa per atto del Notaio in Roma Dott. Camillo Verde, Rep. N. 10106 racc. n. 6378, [REDACTED] stipulava con Rolo Banca 1473 S.p.A. (ora Unicredit S.p.A.) un contratto di mutuo ipotecario fino alla concorrenza dell'importo di € 500.000,00 destinato all'edificazione di un immobile su un terreno edificabile, e con erogazioni parziali a cd. "SAL" stato di avanzamento lavori con erogazione all'atto della stipula dell'importo di euro 185.000,00 da porre in ammortamento a far data dal 1 luglio 2003 (prima rata d'ammortamento con scadenza al 31 luglio 2003). Quindi in data 20 dicembre 2002, per atto del Notaio in Roma Dott. Giancarlo Giglio, Rep. N. 59711 Racc. n. 5746, veniva erogato l'ulteriore importo di euro 157.000,00 e, infine, in data 24/04/2003, per atto del Notaio in Roma Dott. Camillo Verde, Rep. N. 11763 Racc. n. 7640, veniva erogato a saldo l'importo di euro 158.000,00. Con la citazione sopra menzionata parte attrice chiedeva al tribunale di *“1) accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha pattuito e/o applicato, sul rapporto di mutuo descritto in narrativa, tassi usurari e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta alla restituzione di tutte le somme sin qui indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, sulla base delle risultanze della perizia versata in atti, ovvero nella misura ritenuta di giustizia all'esito del processo...”*. In particolare, il consulente di parte avrebbe accertato un maggior importo pagato dal cliente a titolo di interessi usurari 175.602,79 ed, in definitiva, chiedendo la restituzione di un indebito di € 54.099,79. Dato in particolare un tasso contrattuale del 5,15%, considerato il tasso di mora pattuito del 7,15%, tenuto conto che il tasso soglia era del 8,34% era quindi affermata la gratuità del mutuo. Rappresentava quindi le seguenti conclusioni chiedendo in via preliminare d'urgenza: ordinare alla Banca convenuta di effettuare immediatamente la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" quale "contestato", ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia 11.2.1991



n.139 e successive modifiche ed integrazioni; 1) *In via principale: accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa contiene pattuizioni in violazione della legge 108/96, come sopra illustrate, e, per gli effetti dichiarare la gratuità del mutuo, ex art. 1815 c.c., con ogni conseguente pronuncia accessoria, ovvero rideterminare i rapporti dare avere inter partes secondo giustizia.* 2) *In via subordinata: dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso contrattuale ai sensi dell'art. 117 comma 6 del TUB, con conseguente sostituzione nella misura di cui al comma 7 dello stesso articolo e rideterminazione dei rapporti dare avere inter partes secondo giustizia;* 3) *In ogni caso: accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha pattuito e/o applicato, nel contratto descritto in narrativa, interessi anatocistici, all'uopo rideterminando i rapporti dare avere inter partes secondo giustizia;* 4) *ordinare alla Banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" quale "contestato", ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia 11.2.1991 n.139 e successive modifiche ed integrazioni;* 5) *condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2043 c.c., 185 c.p., nella misura che verrà all'uopo ritenuta di giustizia, eventualmente anche con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.;* 6) *condannare la Banca convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa, determinati ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge, con liquidazione in favore del difensore.*

1.2. La BANCA convenuta si costituiva nel presente giudizio contestando le doglianze e le domande avversarie ritenendole inammissibili e infondate, nonché non provate. All'udienza di prima comparizione del 27 maggio 2015 venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie di trattazione, fissando per il prosieguo udienza al 20 gennaio 2016. Il Giudice accoglieva la richiesta attorea di CTU contabile. All'udienza del 16 maggio 2019 il CTU forniva i chiarimenti richiesti. Precise le conclusioni mediante le Note di trattazione scritta all'udienza del 28 gennaio 2021, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.

2. Oggetto dell'odierno accertamento è la usurarietà del contratto di mutuo dedotto in causa il quale è regolato, quanto al piano di rimborso dalle seguenti condizioni. Ai sensi dell'articolo 4 del contratto di mutuo: *"La restituzione del capitale mutuato, unitamente ai relativi interessi, concordati ed accettati al tasso nominale annuo di 1,50 (uno virgola cinquanta) punti percentuali in più dell'Euro Interbank Offered Rate, di seguito indicato come EURIBOR, dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2017 mediante pagamento di rate mensili come di seguito indicato. Il tasso di interesse applicato sarà riferito all'EURIBOR a 6 (sei) mesi, rilevato dal comitato di gestione dell'EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) per valuta data il giorno di erogazione e successivamente, per valuta, il primo giorno lavorativo di ciascuno dei periodi rata, e pubblicato, di norma, su "Il Sole 24 ore", moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato ai 5 centesimi superiori e maggiorato dello spread di cui sopra. Gli interessi saranno calcolati*



con riferimento all'anno commerciale (360/360). In ogni caso il tasso applicato non potrà essere inferiore al 3% (tre per cento) nominale annuo. Con inizio il 30 giugno 2002 e termine il 30 giugno 2003 (ambo incluse) verranno a scadenza n. 13 (tredici) rate mensili di preammortamento del mutuo e la "Parte mutuataria" pagherà soltanto gli interessi calcolati con riferimento all'anno civile (365/365) maturati fino alle rispettive scadenze, calcolati ai sensi del presente art. 4 sul capitale erogato. Le rate successive saranno invece comprensive di interessi più quota capitale; l'importo di ciascuna rata, comprensiva di quota capitale ed interessi, sarà determinato così come sopra previsto e il pagamento delle stesse dovrà avvenire l'ultimo giorno di calendario di ogni mese. La prima rata di ammortamento scadrà il 31 luglio 2003 (...) In caso di ritardo, rispetto alle scadenze convenute nel pagamento delle rate di rimborso del mutuo e di ogni altro importo dovuto ai sensi del presente contratto, la Parte mutuataria è tenuta a corrispondere alla Banca, per l'importo non pagato, gli interessi di mora pattuiti nella misura di 2 (due) punti in più del tasso di interesse contrattuale come sopra indicato. A titolo di oneri accessori erano previste poi le seguenti condizioni : Ai sensi dell'art. 5 del contratto sono dovuti diritti di istruttoria di € 1.500,00; Ai sensi dell'art. 6 del contratto è dovuta una commissione di estinzione anticipata pari al 2% del capitale restituito; Spese mensili di € 1,55; Spese annuali addebitate a gennaio € 3,00.

3. A seguito dell'accertamento compiuto dal consulente tecnico si è verificato che il parametro di riferimento del tasso contrattuale Euribor 6 mesi risultava pari alla stipula al 3,64% nominale; sicchè in base all'articolo 4 il tasso contrattuale (Euribor 6M arrotondato a 0,05 superiore + 1,5) risultava pari al 5,15% nominale annuo. Il tasso di mora risulta determinato in misura pari al tasso contrattuale maggiorato di 2 punti. Dati questi elementi il consulente ha sviluppato autonomamente il piano di ammortamento, come previsto in contratto, evidenziando che il tasso corrispettivo, come sopra calcolato, non risulta aver ecceduto, alla data di stipula, il tasso soglia di usura per la categoria "Mutui ipotecari a tasso fisso e variabile" rilevato per il secondo trimestre del 2002 pari al 8,34% annuo. Per quanto riguarda invece il tasso moratorio, la previsione contrattuale, nel porre la mora pari al tasso contrattuale (5,15%) con una maggiorazione di 2 punti percentuali, determina un tasso moratorio del 7,15% annuo il quale anch'esso risulta inferiore al tasso soglia di usura sopra individuato. Rispondendo ai quesiti posti il consulente ha poi accertato che dalla stipula sino al luglio 2008 l'interesse effettivamente applicato al contratto di mutuo è risultato coincidente con quello previsto dall'art. 4 del contratto; dal mese di agosto 2008 al mese di febbraio 2011 risulta invece applicato un tasso fisso del 5,9% annuo e non il tasso variabile previsto dall'art. 4 del contratto in atti; dal mese di marzo 2011 al mese di novembre 2014 risulta applicato un tasso variabile, con cadenza trimestrale, il quale è risultato sempre inferiore sia alle previsioni dell'art. 4 del contratto in esame sia al tasso minimo del 3% previsto dal contratto di mutuo "In ogni caso il tasso applicato non potrà essere inferiore al 3% (tre per cento) nominale annuo" sicchè il consulente era indotto a concludere che le parti avessero era portato a stipulare una scrittura integrativa derogatoria al limite come sopra previsto ma che non risultava versata in atti. Al termine della propria disamina il consulente concludeva



quindi che sulla base della metodologia ampiamente illustrata al capitolo 2, alla quale si rimanda, sia il tasso corrispettivo sia il tasso moratorio del contratto di mutuo in esame non risultano aver ecceduto le soglie di usura alla data di stipula del contratto e nel corso del suo svolgimento, pertanto non era necessario effettuare alcun riconteggio. Mentre con riguardo alla verifica della rispondenza degli interessi applicati ai tassi stabiliti evidenziava che i tassi di interesse effettivamente applicati in costanza di ammortamento del mutuo, fino al mese di luglio 2008 sono risultati esattamente coincidenti con quelli ricalcolati ai sensi dell'art. 4 del contratto di mutuo. Per il periodo agosto 2008-febbraio 2008 risulta applicato un tasso fisso del 5,9% annuo nominale, per il periodo marzo 2011-novembre 2014 un tasso variabile, con cadenza trimestrale, inferiore rispetto a quello determinato sulla base delle previsioni dell'art. 4 del contratto di mutuo. Convocato a chiarimenti su istanza di parte attorea con riguardo alla capitalizzazione utilizzata nel piano di ammortamento e alle difformità riscontrate fra i tassi applicati e quelli pattuiti il consulente evidenziando che il teg era risultato sempre inferiore al tasso soglia di usura e che le difformità dei tassi rilevate per breve periodo nel piano di ammortamento sono state sempre al favore del mutuatario ovvero i tassi calcolati dal CTU risultavano inferiori a quelli calcolati in base alle previsioni contrattuali non aveva ritenuto di modificare il piano di ammortamento come sviluppato; relativamente alla commissione di estinzione anticipata il consulente nei propri conteggi non ne ha tenuto conto trattandosi di un onere meramente eventuale e peraltro mai applicato al caso esaminato; in ogni caso rilevava che aggiungendo tale importo il tasso risulta comunque intra-soglia; quanto alla polizza assicurativa la stessa non era in atti e peraltro il CTP nominato dal ricorrente non ne ha fatto menzione in sede di osservazioni al CTU.

4. Le questioni giuridiche rilevanti attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio ed al criterio di determinazione del TEG.

Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).

Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi



moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.

Ciò posto, si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano 29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia; Trib. Brescia 24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015; Cass. Pen. 5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi: gli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p. si riferiscono, rispettivamente, agli interessi "convenuti" e "in corrispettivo", dunque valorizzano la fase fisiologica del rapporto (Trib. Verona 12.9.2015); le Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d. principio di omogeneità di confronto), posto che la L. n. 108/1996 esige la rilevazione comparata di "operazioni della stessa natura"; la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori (cfr. Trib. Varese 26.4.2016 e Trib. Milano 28.4.2016); la diversa funzione degli interessi moratori - peraltro eventuali - aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, rispetto agli interessi corrispettivi, aventi natura remunerativa (cfr. Trib. Treviso 12.11.2015, secondo cui gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell'erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile); il TAEG di cui alle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE non contempla gli interessi moratori.

Il secondo indirizzo ermeneutico esclude il tasso di mora dall'ambito di operatività della L. 108/1996, valorizzando il D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che all'art. 17, comma 1, ha novellato l'art. 1284, ult. co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs. 231/2002 in materia di transazioni commerciali e questo tasso, con riferimento a talune categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore al tasso-soglia: ne consegue, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, la liceità della pattuizione di un interesse di mora pari o anche superiore a quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002, quindi superiore al tasso-soglia antiusura (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016; Trib. Milano 28.4.2016).

Prevale, tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza l'orientamento secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è "plausibile l'assunto" che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del "principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione" e la circostanza che "il ritardo



colpevole ... non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” (così la Corte di cassazione nelle decisioni da ultimo citate).

Quest’ultimo orientamento, consolidatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017), si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti:

a) la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli “interessi ... promessi o convenuti, a qualunque titolo”, quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000);

b) l’art. 644 c.p. statuisce il “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” senza distinzioni tra tipologie di interessi;

c) i rischi dell’utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;

d) l’irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora)

Orbene, l’adito giudicante condivide l’ultimo degli orientamenti sopra citati ed i principi su cui si fonda: nondimeno, la rilevazione dell’usurarietà degli interessi moratori postula l’analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.

Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l’interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L’eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di cassazione n. 350 del 9/1/2013, in cui non si afferma di doversi procedere al cumulo tra i tassi d’interesse corrispettivo e moratorio ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura, ma solamente che occorre verificare



l'usurarietà anche degli interessi di mora, principio già in precedenza affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 5286 del 22/4/2000; Cass. n. 5324 del 4/4/2003).

Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso d'interesse moratorio, le spese relative al contratto bancario, poiché l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.

Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del "tasso effettivo di mora (T.E.MO.)", posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi" (cfr. Trib. Milano, n. 11854 del 22 ottobre 2015; App. Milano, 20 gennaio 2015).

Ed ancora, pur rilevando, ai fini del tasso soglia, anche il tasso d'interesse moratorio, per verificare il superamento i due tassi d'interesse non si sommano, in quanto succedono l'uno all'altro; in particolare, il moratorio succede al corrispettivo in caso di inadempimento o ritardo (cfr. Trib. Roma, ord. 3 giugno 2015).

Non è in contrasto con tali principi la recente ordinanza della Suprema Corte n. 23192/2017, di cui si riporta il contenuto motivazionale: "Considerato che:1. l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che "se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" e ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;

2. il ricorso è manifestamente infondato; come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi



corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso» (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000)».

Ebbene, tale pronuncia, oltre a ribadire il principio ormai consolidatosi in dottrina ed in giurisprudenza, secondo cui gli interessi di mora sono soggetti alla disciplina antiusura, censura il ragionamento sotteso alla pronuncia del Tribunale nella parte in cui era stata apoditticamente esclusa l'usuraietà degli interessi per il solo fatto della non applicabilità della sommatoria dei relativi tassi, dovendosi ritenere che la Suprema Corte abbia evidenziato la necessità di verificare in concreto la usurarietà dei tassi d'interesse, ma ciò non implica che debba farsi luogo alla loro sommatoria ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia.

Nella specie, il tasso di interesse corrispettivo, singolarmente considerato, non supera il tasso soglia antiusura; anche il tasso d'interesse moratorio è inferiore alla soglia d'usura.

5. Con ulteriore motivo, formulato però tardivamente, alla cui disamina però il tribunale non vuole comunque sottrarsi, anche per fare il punto sulle ultime oscillazioni della giurisprudenza di questa sezione cui a breve si dirà, parte attore deduce la nullità del contratto relativamente al piano di ammortamento per gli asseriti effetti contra legem.

Il motivo è infondato.

La contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento previsto dal contratto, che è il c.d. sistema di ammortamento alla francese.

Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.

Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.

La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.



Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, in conformità all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.

Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, "si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato" (cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).

Quanto, poi, all'incidenza dei recenti arresti giurisprudenziali cui alcuni magistrati di questa sezione sono pervenuti, appare opportuno rilevare che, stante il fatto che dette decisioni sono intervenute a definizione di casi specifici sicché sarebbe innanzitutto opportuna la verifica dell'assetto contrattuale di volta in volta dedotto dalle parti, ritiene il giudicante che appaia quantomeno discutibile, proprio perché non contestualizzato, il richiamo astratto ai punti delle predette sentenze, che sebbene affermino e condividano l'orientamento del tribunale acché non si debbano imputare effetti di anatocismo al piano di ammortamento alla francese, dall'altro però operino il confronto fra il sistema di capitalizzazione composta ed il sistema di capitalizzazione



semplice, che nei fatti non corrisponde alle modalità con cui gli investimenti fruttano e non sono compatibili con un piano d'ammortamento alla francese che preveda la restituzione del capitale mutuato per periodi superiori all'anno, per calcolare se ricorrano le condizioni di tasso usurario. Esemplicativamente la previsione di tasso medio del 5% annuo riportato su base mensile porta ad un ricavo annuo del 5.1%, Un tasso del 10% al 10,4% ma se si considera un piano di rientro di 10 anni il 5 diventa un tasso medio di 6.4% ed un 10% un tasso medio del 17% essendo in buona sostanza questi i costi reali che il mutuante sostiene per erogare un mutuo decennale. E più è lungo il piano di rientro, più è grande la differenza fra il tasso medio annuo ed il tasso medio perduto in termini di mancati investimenti (a parte la questione di segno opposto che nella congiuntura attuale con tassi negativi le banche non hanno proprio convenienza a depositare cifre nelle banche centrali). A tali condizioni si ritiene insensato il fare dipendere la valutazione del tasso medio ai fini del tasso di usura da lunghezza del tempo di rientro poiché in genere chi pratica condizioni usuarie ha interesse a rientrare in tempi rapidi dai propri prestiti e non è incline a piani di rientro diluiti nel tempo. Peraltro, considerando che nel tempo si ha una svalutazione un piano di rientro più lungo significa che la rata che il mutuante riscuoterà fra vent'anni avrà meno valore della rata riscossa inizialmente.

6. Le spese seguono la soccombenza e le spese per la consulenza tecnica devono essere poste a carico di parte attorea.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

rigetta integralmente le domande attoree;

condanna parte attore al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta nella misura di € 6.000,00 oltre imposte, accessori e rimborso spese generali come per legge;

pone gli oneri per la consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte attorea.

Roma, li 09/08/2021

**IL GIUDICE**

Dott. Maria Pia De Lorenzo

